LE REGOLE

LA FINALITÀ DI CONTINUAZIONE

Mentre il concordato liquidatorio comporta la cessione di beni o comunque l'interruzione dell'attività, nel concordato con continuità l'esercizio dell'azienda (o di un suo ramo) prosegue ed è proprio l'utile di gestione a creare il flusso di liquidità necessario a soddisfare i creditori.

LA PROSECUZIONE DA PARTE DI TERZI

La prosecuzione può avvenire anche ad opera di terzi in forza di contratto di affitto o con la cessione dell'azienda in esercizio o ancora con il conferimento di essa in una o più società, anche se di nuova costituzione.

L'OMOLOGAZIONE DEL GIUDICE

Il tribunale deve procedere ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla procedura. In caso di concordato con continuità aziendale, la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici.

LA FATTIBILITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA

Nel controllo di fattibilità giuridica del piano la valutazione del tribunale non incontra particolari limiti. Il controllo della fattibilità economica, ossia la realizzabilità nei fatti, può invece essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità volte a superare la crisi.

LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA CONTINUITÀ

In caso di concordato con continuità aziendale, il piano deve dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa e risultare idoneo ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori.

I FLUSSI DI CASSA INFERIORI ALLE ATTESE

Se l'andamento dei flussi di cassa, ed il conseguente indebitamento, risultano tali da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori, il tribunale può anche revocare l'ammissione al concordato con continuità.